

— condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che le nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale», quali definite dall'art. 2, punti 3 e 4, della direttiva 1999/13/CE, sono indispensabili per assicurare un'applicazione armonizzata ed efficace della suddetta direttiva in quanto precisano gli obblighi applicabili a talune categorie di impianti industriali contemplati dalla direttiva. Orbene, il recepimento della direttiva nell'ordinamento francese comporterebbe, a tal riguardo, numerose lacune, poiché la convenuta non avrebbe dato alcuna definizione della nozione di «piccolo impianto», mentre la sua definizione della nozione di «modifica sostanziale» non terrebbe conto delle soglie di aumento delle emissioni di composti organici volatili, superate le quali una modifica dell'impianto deve essere considerata sostanziale.

La ricorrente deplora anche la mancanza di precisione e di chiarezza relativamente all'attuazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva in merito agli obblighi applicabili alle modifiche sostanziali apportate agli impianti esistenti. Essendo le norme relative agli impianti nuovi più rigide rispetto a quelle applicabili ai vecchi impianti, occorrerebbe, infatti, stabilire una normativa più chiara anche nel caso in cui un impianto esistente subisce modifiche importanti, al fine di garantire l'effetto utile della direttiva, intesa a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente.

⁽¹⁾ GU L 85, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven il 13 ottobre 2008
— G. Elbertsen/Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

(Causa C-449/08)

(2009/C 6/19)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Parti

Ricorrente: G. Elbertsen

Convenuto: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 42, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso lascia ad uno Stato membro un margine per fissare un importo di riferimento di 0 EUR e non assegnare diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale ad un agricoltore che si trova in una situazione particolare come descritta all'art. 21 del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 795 ⁽²⁾.
- 2) In caso di soluzione affermativa alla prima questione, se il diritto comunitario osti all'applicazione di una disposizione come l'art. 17, n. 1, lett. b), della normativa GLB di sostegno al reddito 2006, ai sensi della quale da un aumento dell'importo dei pagamenti supplementari che si produce per effetto di un investimento nella capacità produttiva o di acquisto di terreno, viene dedotto un importo di 500 EUR, prima che venga fissato un importo di riferimento in base al quale vengono assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale.

⁽¹⁾ Regolamento che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 ottobre 2008
— Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

(Causa C-451/08)

(2009/C 6/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Helmut Müller GmbH

Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben